



**REGIONE  
LAZIO**

**REGIONE LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E  
POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**

**AREA ATTUAZIONE DEL PNRR E TUTELA DELLE FRAGILITÀ**

Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in  
favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva

Anno Scolastico 2022-2023

*Gestione e Rendicontazione*

## 1. PREMESSA

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce “...il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, prevedendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita” e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità sensoriale “l’acquisizione di competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità”. È infatti il primo grande trattato sui diritti umani del XXI Secolo poiché promuove e assicura il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone con disabilità. Prevede altresì il superamento del vecchio modello medico e assistenziale che identifica la patologia con la persona, a favore di un approccio basato sui diritti umani e su interventi di protezione sociale.

Il principio dell’integrazione sociale e scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità in Italia è riconosciuto dalla Costituzione ed è stato sancito fin dal 1992 dalla legge 104 che introduce il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Profilo Dinamico Funzionale con il quale si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione per gli studenti con disabilità.

Pertanto, il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali (visiva e uditiva) ha carattere istituzionale e di interesse pubblico, e trova realizzazione nel contesto scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue.

Le norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità previste al D.lgs. 66/2017 e s.m.i. affermano, tra l’altro, che il diritto all’inclusione scolastica dovrà avvenire tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole per il quale “si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali” (cfr art 2 Convenzione ONU).

La Legge 208/2015 (art.1, comma 947) ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

La Regione Lazio finanzia il processo di integrazione dell’alunno con disagio sensoriale in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica, in azioni dell’assistente alla comunicazione e tiflodidatta mirate al miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.

L’assistente per la disabilità sensoriale, dunque, integra la propria attività con quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, assistenti all’autonomia ecc. ecc.) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell’intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

L’intervento di Assistenza alla disabilità sensoriale, svolto da una figura professionale si prefigge i seguenti obiettivi:

- facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

Fermo restando l'attenzione ai cambi di ciclo scolastici e alle annualità di esame di stato, la Regione Lazio, anche sulla scorta della pregressa esperienza, intende potenziare la fascia scolastica compresa tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ritenendo che in tale fascia di età il rafforzamento delle ore scolastiche di assistenza sensoriale abbia un maggior impatto sia in termini di compensazione del deficit sensoriale sia in termini di socializzazione.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Costituzione Italiana;
- Legge 26 maggio 1970, n. 381 art.1 in materia di disabilità sensoriale uditiva e Decreto Ministeriale - Ministero Sanità - 5 febbraio 1992;
- Legge 11 maggio 1976, n. 360 – “Statizzazione delle scuole elementari per ciechi”.
- Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2, 7 e 10 in materia di integrazione scolastica e sostegno;
- Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l'attuazione del diritto allo studio;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 152 – 156 della L.R. 14/99;
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 3 aprile 2001 n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
- Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) Organizzazione Mondiale Sanità, approvata con Risoluzione 22 maggio 2001;

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
- Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 13.12.2006 e Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge 208/2015 ed in particolare l’art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i..

### 3. MODALITÀ DI GESTIONE

Successivamente alla pubblicazione della Determinazione Dirigenziale N. G04626 del 15/04/2022 inerente al servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità sensoriale, anno scolastico 2022-2023, gli Istituti Scolastici/Formativi sono tenuti a seguire le seguenti indicazioni di gestione, utilizzando l’apposita modulistica reperibile all’indirizzo: <https://www.regione.lazio.it/enti/formazione/assistenza-disabilita-integrazione/assistenza-sensoriale>

**Tutta la documentazione, debitamente redatta sulla modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite PEC all’indirizzo: [tutelafragilita@regione.lazio.legalmail.it](mailto:tutelafragilita@regione.lazio.legalmail.it).**

ISTRUZIONI OPERATIVE:

#### 1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione, inviare:

- Il modulo di avvio delle attività (per avvio delle attività si intende l’inizio delle attività amministrative relative al progetto approvato e non l’erogazione effettiva del servizio di assistenza in aula in favore dei beneficiari che coincide, di norma, con l’inizio dell’anno scolastico) (**allegato 6**)

## **2. Successivamente all'individuazione dell'Ente e/o personale che svolgerà il servizio, inviare:**

- Piano di programmazione degli interventi (**allegato 7**)
- Documentazione relativa al reclutamento del personale
- Richiesta di erogazione anticipo pari all'80% del finanziamento assegnato (**allegato 8**)

Si ricorda che, per il servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità sensoriale, è necessario generare ed utilizzare **un unico CUP anche in caso di successive assegnazioni di risorse in favore di differenti destinatari.**

Qualora sussistano condizioni per cui gli alunni non frequentino la didattica in presenza, l'Istituzione Scolastica/Formativa deve comunicare all'Area Attuazione del PNRR e Tutela delle Fragilità la necessità di attivare il servizio di assistenza a distanza, in affiancamento alla Didattica a Distanza. Nel caso di ritiri o di assenza per malattia prolungata dello studente superiore a 15 gg. consecutivi, **le ore di Assistenza alla disabilità sensoriale programmate e non realizzate potranno essere recuperate o riutilizzate**, senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

## **4. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

**Inviare in un'unica PEC la seguente modulistica debitamente sottoscritta in modalità digitale (compilare i singoli moduli onnicomprensivi di tutti i destinatari):**

- Piano di programmazione degli interventi conclusivo (**allegato 7**)
- Domanda di rimborso finale e Dichiarazione finale di attività (**allegato 10**)
- Riepilogo complessivo delle ore effettuate durante il servizio, sottoscritto dal Dirigente Scolastico/Direttore dell'Istituzione Scolastica/Formativa (**allegato 11**)
- Riepilogo complessivo delle ore effettuate **dall'assistente** durante il servizio, sottoscritto dal singolo Operatore in caso di affidamento *ad personam* oppure redatto su carta intestata e sottoscritto con firma digitale dall'affidatario nel caso di affidamento a persona giuridica (**allegato 12**)
- Relazione finale sulle attività svolte, a firma del Dirigente Scolastico/Direttore dell'Istituzione Scolastica/Formativa (**Mod. 01**)
- Documentazione relativa alle procedure di reclutamento del personale ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nonché all'affidamento di appalti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D. Interm. n. 44/2001.

Si precisa, inoltre, che dovrà essere custodita dal Beneficiario, **non inviata ma resa disponibile solo su richiesta** della Regione Lazio, in caso di eventuali ulteriori controlli, la seguente documentazione:

- CV del personale utilizzato, sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e copia del documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico
- Relazioni finali dell'attività di inclusione svolta dal Soggetto affidatario del servizio o dall'Assistente redatte sulla base dei modelli allegati (**Mod. 02 e Mod. 03**).

Si specifica che la Richiesta di Erogazione Saldo (**Allegato 9**) dovrà essere trasmessa **solo successivamente** alla comunicazione del riconoscimento della spesa, da parte dell'Area Attuazione del PNRR e Tutela delle Fragilità.

#### **4. Verifiche e Monitoraggio**

La Regione Lazio ha la facoltà di eseguire controlli e, se necessario, può richiedere ulteriore documentazione.

Ferme restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dal diritto al servizio e dovrà rimborsare i costi del servizio già sostenuti.